

Comune di MONTEVEGLIO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Indirizzi generali
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 Criteri di assimilazione
- Art. 7 Tassa

TITOLO II

Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

- Art. 8 Competenze del Gestore
- Art. 9 Gestione delle raccolte differenziate – Servizio di raccolta “PORTA A PORTA”
- Art. 10 Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta
- Art. 11 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti
- Art. 12 Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 13 Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta
- Art. 14 Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
- Art. 15 Raccolta e trasporto
- Art. 16 Smaltimento

TITOLO III

Recupero di materiali e/o energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

- Art. 17 Recupero di materiali e/o energia
- Art. 18 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi
- Art. 19 Ordinanze contingibili ed urgenti

- Art. 20 Stazioni ecologiche attrezzate
- Art. 21 Incentivi ed agevolazioni
- Art. 22 Attività del volontariato

TITOLO IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

- Art. 23 Definizioni
- Art. 24 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni
- Art. 25 Gestione del servizio di spazzamento
- Art. 26 Contenitori portarifiuti
- Art. 27 Gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 28 Aree scoperte e luoghi di uso comune privati
- Art. 29 Terreni non edificati
- Art. 30 Aree occupate da mercati
- Art. 31 Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 32 Carico e scarico merci
- Art. 33 Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 34 Manifestazioni pubbliche
- Art. 35 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti
- Art. 36 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 37 Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche
- Art. 38 Rifiuti abbandonati
- Art. 39 Disposizioni diverse
- Art. 40 Informazioni a carico del gestore

TITOLO IV

Controlli sanzioni e disposizioni varie

- Art. 41 Controllo e procedimento sanzionatorio
- Art. 42 Divieti e obblighi

TITOLO VI

Varie

- Art. 43 Entrata in vigore
- Art. 44 Sanzioni specifiche

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, in particolare la regolamentazione del nuovo servizio porta-porta che prevede la raccolta separata delle frazioni relative a: indifferenziati, organici, carta, plastica e vetro, oltre a farmaci e pile il cui conferimento verrà effettuato dagli utenti presso i punti autorizzati.

Il presente regolamento, nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 6 settembre 1999 n. 25-dal D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, favorisce il recupero dei materiali;
- prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani in forma temporanea e comunque fino a quando, non verrà adottato il Regolamento Definitivo proposto dalla Agenzia n. 5 della Provincia di Bologna, nell'ambito delle proprie competenze come individuate nell'art. 6, della L.R. 6 settembre 1999 n. 25.

L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze come individuate nell'art. 6, emanerà un regolamento tipo nei confronti dei Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale ottimale, dei soggetti gestori del servizio e degli utenti.

Il Gestore effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.

Il Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 22/97, con particolare riferimento all'art. 21 ed è finalizzato a disciplinare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs 22/97 nonché dal D.P.R. 254/2003;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti d'imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97;
- g) assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- h) inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- i) garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- j) la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, in particolare la regolamentazione del nuovo servizio che prevede la raccolta separata delle frazioni relative a: indifferenziati, organici, carta, plastica e vetro, oltre a farmaci e pile.

Il Gestore:

- a) nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- b) può istituire nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La privativa di cui al comma 1, non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Il presente Regolamento non si applica:

- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento di cave;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione di fondi rustici ed alle terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- alle acque di scarico;
- ai rifiuti allo stato liquido;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da terzi;
- ai rifiuti derivanti dalla manutenzione dei corsi d'acqua.
- alle emissioni in atmosfera;
- ai materiali infiammabili e/o esplosivi.
- ai rifiuti di cui dell'art. 8 "Esclusioni" del D.lgs. 22/97, commi c-bis), f-bis), f-ter), f-quater), f-quinques) e comma 1-bis).

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il Comune di Monteveglio, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, del gestore individuato dall'Agenzia d'Ambito della Provincia di Bologna in adempimento a quanto previsto dalla LR 25/99 e s.m.i.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda i rifiuti non contemplati nel presente atto, si fa riferimento a quanto contenuto nel Regolamento di gestione della Stazione Ecologica Attrezzata in vigore.

Art. 2 Finalità

- 1) La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta,
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
- 2) L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Art. 3

Indirizzi generali

- 1) La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
 - d) del sistema di conferimento e raccolta;
 - e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
- 2) La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:
 - a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 22/97.

Art. 4

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione Comunale;

ATO: Ambito Territoriale Ottimale all'interno del quale, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici, nel seguito denominata Agenzia, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;

Piano d'Ambito: come definito dalla L.R.25/99, art 16 e 17, vi sarà un Piano di prima attivazione, seguito dal Piano di compiuta attuazione. In particolare vi si definisce:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
- la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire;

Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui, secondo l'attuale definizione di rifiuto, il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo chiusura;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D dell'allegato B al D.Lgs.22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. 22/97;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 comma m del D.Lgs 22/97 e s.m.i.;

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

Stazione ecologica di base o isola ecologica: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento);

Stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali (esse sono custodite ed accessibili solo in alcuni orari prestabiliti);

Piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi della raccolta; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento;

Frazione organica: rifiuti biodegradabili ad alto contenuto di umidità presenti nei rifiuti urbani ed assimilabili, soggetti a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini;

Frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcune tipologie, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme, sia nelle singole componenti;

Rifiuti speciali recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali;

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello di Dichiarazione Unico);

Art. 5

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti **urbani** e **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.

- 1) Sono rifiuti **urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Ai soli fini gestionali i **rifiuti urbani** sono classificati in:

Rifiuti urbani interni, i rifiuti di cui alle lettere a), b), ed e) da aree verdi private ed in particolare data l'attivazione del nuovo sistema di raccolta "Porta a porta" attivato in via sperimentale nel corso del 2005 dal Comune di Monteveglio, segue la seguente suddivisione in:

- a) **Organici:** comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo da cucina bianca) cenere di legna spenta, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo;

- b) **Scarti vegetali in genere:** comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
- c) **Indifferenziati:** assorbenti igienici, battufoli e bastoncini di cotone, bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati/stagnola/alluminio e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, elettrodomestici di piccole dimensioni (frullatori, phon...), giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lampade ad incandescenza, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, piatti e posate di plastica, polvere, poliaccoppiati (confezioni di latte, succhi, panna), sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio, vestiti non più utilizzabili, e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato alla Stazione Ecologica Attrezzata intercomunale di Via Abitazione n. 2/a;
- d) **Carta:** frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti;
- e) **Plastica:** frazione recuperabile costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo;
- f) **Vetro:** barattoli, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, cristallo, lattine (marchiate ACC e AL);

Rifiuti urbani esterni, i rifiuti urbani di cui ai restanti punti suddetti.

Sono definiti rifiuti **urbani particolari**:

- a) Batterie e pile (compresi gli accumulatori per autotrazione)
- b) Prodotti farmaceutici/medicinali
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti);
- d) Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- e) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- f) Oli minerali usati;
- g) Oli vegetali e grassi animali esausti;
- h) Accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.).

Sono **rifiuti speciali**:

- a) I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) Materiali da scavo che non rientrano nella seguente lettera l);
- h) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- i) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- j) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- k) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- l) Il combustibile derivato da rifiuti;
- m) Sono esclusi dall'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente Regolamento i materiali derivanti dall'attività di scavo quando sono riutilizzati in loco e presentano concentrazioni di inquinanti inferiori a quelle previste dal D.M. 471/99 Tab.1 " terreni ad uso verde pubblico e privato e residenziale."

Art. 6

Criteri di assimilazione

- 1) Si distinguono due finalità di assimilazione:

- Per la raccolta, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
 - Per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai soli fini dello smaltimento).
- 2) Nelle more dell'applicazione del Decreto di cui all'art. 18, comma 2, punto d) del D.Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa/tariffa si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai prossimi commi:
- 3) **Criteri qualitativi:** sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell'allegato A del D.Lgs. 22/97. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:
- a) Attività agricole e agroindustriali di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 22/97;
 - b) Attività industriali ed artigianali, di cui all'art. 7, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 22/97;
 - c) Attività commerciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 22/97;
 - d) Attività di servizio, di cui all'art. 7, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 22/97, compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, lettera h) del D.Lgs. 22/97 e D.P.R. 254/03.
 - e) Uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 22/97, derivanti da lavorazioni industriali.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento ai fini dell'assimilazione:

- Imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);
 - Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
 - Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e simil pelle
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati;
 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - Nastri abrasivi;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali e simili;
 - Cavi e materiale elettrico in genere;
 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;
 - Accessori per l'informatica (quali cartucce e nastri per stampanti, contenitori toner..);
- 4) Rifiuti derivanti da attività agricole: Sono assimilati, al solo fine del conferimento, i rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, nell'ambito dell'accordo di programma della Provincia di Bologna del 5 febbraio 1999, integrato il 4 aprile 2000 e successivamente con deliberazione n. 10 del 08/03/2005.

- 5) Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: ricettivo alberghiere e collettività, studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari, con esplicito riferimento al seguente comma....; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto e relativi magazzini; pubblici esercizi.
- 6) Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili: l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree in cui si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno ai criteri qualitativi e quantitativi del presente Regolamento.
- 7) Si prevede una serie di esclusioni nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.
- 8) Si specifica che, ai sensi dell'articolo 2 lett. g) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, si intende per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs 22/97 ;
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende difarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi della lettera m) dell'articolo 2 del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
- 9) **Criteri quantitativi**: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:
- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 22/97;
 - della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale (ATO) di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/97;
 - delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

$n \cdot K_d \cdot \text{Superficie}$

$(1 < n < 5)$

(K_d : coefficiente tabellare che rappresenta la produzione specifica potenziale di rifiuti (kg/m^2) in relazione alla tipologia di attività non domestica ed alla dimensione del Comune)

10) L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all'art. 6, punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso, la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti. Si prevedono delle procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- su richiesta dell'attività stessa.
- con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti

La procedura di accertamento è coordinata dal Gestore, al quale il Comune mette a disposizione la documentazione tecnico amministrativa disponibile e autorizza lo stesso a richiedere alle aziende tutte le notizie relativamente a:

- ramo di attività;
- specifiche sull'attività svolta;
- caratterizzazione per frazione merceologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi per frazione merceologica;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;
- destinazioni;
- superfici di formazione dei rifiuti prodotti;
- documentazione disponibile (MUD, Autorizzazioni....);
- superfici aziendali complessive;

I dati ottenuti saranno vincolanti al fine di stabilire:

- i modi ed i metodi con i quali l'attività dovrà conferire i rifiuti prodotti
- il calcolo per l'applicazione della tariffa.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a diverse tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

11) Considerazioni particolari:

- Rifiuti agricoli: come stabilito dagli accordi di programma per il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli tra l'Amministrazione Provinciale di Bologna e le realtà impegnate nel settore agricolo e nello smaltimento dei rifiuti, vengono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola, i contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci per un quantitativo massimo annuo pari a 150 Kg.;
- Rifiuti inerti e amianto: i rifiuti inerti, prodotti unicamente a livello domestico, sono assimilati ai rifiuti urbani. La produzione giornaliera massima conferibile non deve superare i 0,5 mc. Questi rifiuti dovranno essere conferiti presso la stazione ecologica attrezzata o con altre modalità stabilite dall'ATO o dall'Ente Gestore del servizio. I rifiuti inerti prodotti dalle Ditte impegnate nel settore dell'edilizia non sono assimilabili ai rifiuti urbani.
- Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dell'amianto, il presente Regolamento recepirà in maniera integrale gli accordi di programma in fase di elaborazione della Provincia di Bologna e Modena.

Art. 7 Tassa

Per quanto concerne la parte tributaria, si fa riferimento al Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

TITOLO II

Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

Art. 8 Competenze del Gestore

- 1) La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore in regime di privativa;
- 2) Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, il Gestore ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.
- 3) Il Gestore, previa verifica dell'ATO ed in accordo con il Comune, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e provvede a:
 - a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b) fornire per ogni utenza idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari per la raccolta Porta a porta,
 - c) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
 - d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- 4) per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio;
- 5) Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano d'Ambito, possono essere apportate, previa approvazione dell'ATO e congiuntamente al Comune, dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio
- 6) Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:
 - a) rifiuti urbani interni;
 - b) rifiuti urbani esterni;
 - c) rifiuti urbani provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - d) spazzamento ;
 - e) rifiuti abbandonati;
 - f) rifiuti urbani particolari;
 - g) stazioni ecologiche di base;
 - h) rifiuti da raccolte differenziate;
 - i) rifiuti speciali assimilati;
 - j) rifiuti da esumazione ed estumulazione;

Il soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a presentare all'ATO, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati dei servizi gestiti e i dati quantitativi e statistici dei rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno immediatamente precedente. Il soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani e speciali assimilati è tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Art. 9 Gestione delle raccolte differenziate

- 1) Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 22/97, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate da

parte dell'ATO, in accordo con il Comune. Le tipologie di rifiuti raccolti attualmente nell'intero territorio sono le seguenti:

- a) **Organici:** comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo da cucina bianca) cenere di legna spenta, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo;
- b) **Scarti vegetali in genere:** comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
- c) **Indifferenziati:** assorbenti igienici, battufoli e bastoncini di cotone, bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati/stagnola/alluminio e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, elettrodomestici di piccole dimensioni (frullatori, phon...), giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lampade ad incandescenza, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, piatti e posate di plastica, polvere, poliaccoppiati (confezioni di latte, succhi, panna), sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio, vestiti non più utilizzabili, e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato alla Stazione Ecologica Attrezzata intercomunale di Via Abitazione n. 2/a;
- d) **Carta:** frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti;
- e) **Plastica:** frazione recuperabile costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo;
- f) **Vetro:** barattoli, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, cristallo, lattine (marchiate ACC e AL);
- g) **Pile esauste e farmaci scaduti:** oltre al conferimento presso la SEA gli utenti potranno conferire i rifiuti presso gli esercizi pubblici aventi gli idonei contenitori per la raccolta.

Per quanto riguarda i rifiuti non contemplati nel presente atto, si fa riferimento a quanto contenuto nel Regolamento di gestione della Stazione Ecologica Attrezzata in vigore.

- 2) Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ATO, in accordo con il Comune, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
- 3) Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere definite dall'ATO su richiesta del Comune; il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
- 4) La frequenza minima degli svuotamenti sarà commisurata alle esigenze del servizio e comunque viene stabilita per il Porta a porta in:
 - frequenza bisettimanale per i rifiuti indifferenziati e organici prodotti da utenze domestiche e non domestiche.
 - frequenza quindicinale per carta e plastica prodotto da utenze domestiche e non domestiche.
 - frequenza settimanale per il cartone prodotto da utenze non domestiche.

SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”

Tale servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, verrà attuato con la differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori ed alla successiva raccolta mediante il sistema di raccolta “porta a porta”, secondo quanto precisato successivamente.

In generale questo sistema prevede che il Gestore provveda “Porta a porta”, allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti, posti davanti al civico, nel punto di accesso di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati), secondo un programma stabilito di cui ne deve essere data comunicazione a tutti gli utenti.

Modalità di raccolta

Rifiuti organici: ogni utente viene dotato di un piccolo contenitore “pattumella” di colore marrone e dei relativi sacchi; per i condomini e per chi ne fa richiesta, potranno essere distribuiti ulteriori idonei contenitori di colore marrone di dimensioni più grandi.

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero rovesciare i contenitori, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori.

Per le grandi utenze, quali mense e ristoranti o preparazione pasti, è prevista la fornitura di idoneo cassonetto;

Ogni contenitore dovrà essere locati esternamente dagli utenti, la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto.

Per tali rifiuti è prevista una raccolta bisettimanale il lunedì e il giovedì, fatto salvo eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente comunicate a tutti gli utenti.

Scarti vegetali in genere: trattandosi di piccole quantità raccolte, ogni utente che ne faccia richiesta, viene dotato di sacchi di colore arancione; i grossi quantitativi provenienti da grandi giardini o da grosse potature, dovranno essere conferiti da parte degli utenti presso la Stazione Ecologica Attrezzata di Via Abitazione, secondo le modalità previste nel relativo regolamento.

I sacchi o i contenitori, dovranno essere locati esternamente dagli utenti, la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto.

I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori.

Per tale rifiuti è prevista una raccolta bisettimanale il lunedì e il giovedì (congiuntamente all’organico), fatto salvo eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente comunicate a tutti gli utenti.

Rifiuti indifferenziati: ogni utente viene dotato di idonei contenitori di colore grigio.

Per le grandi utenze, quali mense e ristoranti o preparazione pasti, è prevista la fornitura di idoneo cassonetto.

Ogni contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto.

Per tale rifiuti è prevista una raccolta bisettimanale il martedì e il venerdì, fatto salvo eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente comunicate a tutti gli utenti.

Carta: ogni utente viene dotato di sacchi di colore azzurro, mentre per le attività produttive o per le grandi utenze è prevista la consegna di idonei contenitori di colore azzurro.

I sacchi o i contenitori dovranno essere locati esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto.

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori.

Per tale rifiuti è prevista una raccolta quindicinale il mercoledì, fatto salvo eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente comunicate a tutti gli utenti.

Cartone: è una raccolta prevista per le sole attività produttive che dovranno provvedere a sistemare il cartone debitamente legato (per evitare di spargere il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori) e locarlo esternamente la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto.

Per tale rifiuti è prevista una raccolta settimanale il giovedì, fatto salvo eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente comunicate a tutti gli utenti.

I grossi quantitativi o i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere consegnanti presso la Stazione Ecologica Attrezzata di Via Abitazione.

Plastica: ogni utente viene dotato di sacchi di colore giallo, mentre per le attività produttive o per le grandi utenze è prevista la consegna di idonei contenitori di colore giallo;

I sacchi o i contenitori dovranno essere locati esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto.

I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori

Per tale rifiuti è prevista una raccolta quindicinale il mercoledì fatto salvo eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente comunicate a tutti gli utenti.

I grossi quantitativi o i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere consegnanti presso la Stazione Ecologica Attrezzata di Via Abitazione.

Vetro: dovrà avvenire nelle campane di colore verde distribuite nel territorio. I grossi quantitativi o i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere consegnanti presso la Stazione Ecologica Attrezzata di Via Abitazione.

Il servizio “Porta a porta” verrà eseguito obbligatoriamente nella giornata prevista in calendario, debitamente fornito a tutti gli utenti, avverrà nella mattinata e comunque tenendo conto delle eventuali esigenze di servizio che si potrebbero presentare al gestore.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta verranno stabilite di concerto tra l’Amministrazione comunale l’ATO ed il Gestore, in accordo con quanto stabilito dall’art.4-bis della Convenzione di affidamento del servizio stipulata con HERA S.p.A. il 20.12.04.

Di tale programma ne deve essere data debita comunicazione agli utenti del territorio mediante un calendario delle raccolte; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti. L’eventuale spostamento del giorno di raccolta, verrà comunicato agli utenti interessati con volantini, manifesti, o altro.

Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti/contenitori/cassonetti della tipologia stabilita dall’Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto, sarà regolato dalle seguenti norme:

- deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica.
- i rifiuti devono inoltre essere ubicati esternamente, nei pressi dell’abitazione o dell’esercizio da cui provengono e comunque sulla strada pubblica vicinale o privata (previo autorizzazione dei proprietari interessati), la sera antecedente la data prevista per la raccolta;
- i sacchi o i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio;
- qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno che verrà fissato per la raccolta; in tal caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili;
- gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo comunque la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, oltre a tenere pulito il punto di conferimento;
- i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori;
- nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio possono pulire la zona interessata. E’ comunque compito degli utenti interessati per provvedere a tale pulizia;
- il conferimento di sacchi e contenitori deve avvenire ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile, una volta avvenuta la raccolta, i contenitori dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
- i rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi o schiacciati in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
- in corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento dei contenitori;
- una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di non rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei conferimenti da parte di ignoti, i contenitori dovranno essere ritirati da parte dell’utente e custoditi all’interno del condominio o della propria proprietà, nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;
- la pulizia e la disinfezione dei contenitori è a carico degli utenti;

In caso di inconvenienti igienici sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti.

Previo autorizzazione comunale, per le utenze di tipo condominiale o collettivo, i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori, che dovranno poi essere portati nella parte esterna della recinzione secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà strettamente necessario, al fine di una tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori, potranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti. L'amministrazione potrà in tale casi valutare l'opportunità di mettere a disposizione per ogni tipologia merceologica di rifiuto un relativo cassonetto/contenitore.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati, la consegna degli stessi e se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e saranno in custodia al titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

Pile esauste e farmaci scaduti: oltre al conferimento presso la SEA gli utenti, potranno conferire i rifiuti presso gli esercizi pubblici presenti nel territorio e aventi gli idonei contenitori per la raccolta di seguito elencati:

- a) la farmacia per quanto riguarda i farmaci scaduti;
- b) i relativi punti vendita nel territorio per quanto riguarda le pile esaurite;

Art. 10

Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta

La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, avviati a smaltimento viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con la differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi per i quali risulti all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della relativa strada di accesso ponderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico) e private (se debitamente autorizzate dagli interessati).

Il numero dei contenitori e le relative capacità, verranno fornite ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.

Al fine di garantire il migliore servizio possibile, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

Il conferimento dei rifiuti prodotti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento; in particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo il programma del Porta a porta.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 6 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

L'organizzazione della raccolta, con riferimento in particolare alla dotazione di cassonetti, contenitori, sacchi e loro volumetrie, frequenze di raccolta, sono regolate rispettivamente all'interno del contratto di servizio tra Agenzia e Gestore, nonché all'interno della carta dei Servizi.

Art. 11

Collocazione dei contenitori/sacchi per rifiuti urbani

Il conferimento di sacchi e contenitori deve avvenire ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale e per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti.

In corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

Art. 12

Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del detentore negli appositi sacchi/cassonetti/contenitori, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

- a) il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori/sacchi forniti dal Gestore; successivamente dovranno essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;
- b) i rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc., devono essere temporaneamente conservati dal produttore negli appositi contenitori forniti dal gestore per essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;
- c) è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni:
 - rifiuti urbani ed assimilati, oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art.3)
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edilizi);

Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori, i distributori e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art.44 del D.Lgs 22/97. In particolare i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio.

La raccolta di questi rifiuti di rifiuti urbani particolari quali farmaci scaduti e pile esauste è attivata presso la Stazione Ecologica Attrezzata di Via Abitazione o presso:

- a) la farmacia per quanto riguarda i farmaci scaduti;
- b) i relativi punti vendita nel territorio per quanto riguarda le pile esaurite;

Sono inoltre considerati rifiuti urbani particolari le siringhe abbandonate in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi. Tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili, eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.

Art. 13

Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta

Le modalità di raccolta possono essere mediante il Porta a porta, meglio specificato all'art. 9 del presente Regolamento o attraverso la gestione della Stazione Ecologica Attrezzata, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento in vigore.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà strettamente necessari, con il fine di tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in

relazione ai costi, l'amministrazione potrà valutare l'opportunità di mettere a disposizione per ogni tipologia merceologica di rifiuto un relativo cassonetto/contenitore.

In tali casi gli utenti si dovranno attenere alle seguenti modalità:

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi;
- b. i rifiuti voluminosi, quali in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto;
- c. i rifiuti oggetto di raccolte differenziate devono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati; in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico) si dovrà avere cura di utilizzare gli apposti sacchetti;
- d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;
- e. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto;
- f. è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli o rifiuti diversi da quelli indicati sopra;
- g. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- h. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.); nel caso in cui venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il Gestore;
- i. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei cassonetti.

Art. 14

Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti mediante il sistema del "Porta a porta", con l'utilizzo degli appositi sacchi forniti dal Gestore e sistemati esternamente secondo le modalità prevista all'art. 7 nella giornata prevista per la raccolta dell'organico.

Ogni nucleo familiare, può praticare il **compostaggio domestico** della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.) A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari.

L'Amministrazione comunale provvederà a diffondere informazioni al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici.

Nel caso siano riscontrate irregolarità durante la pratica del compostaggio domestico potranno essere applicate misure sanzionatorie.

Per le restanti modalità si farà riferimento ad apposite regolamentazioni emanate in occasione del passaggio a tariffa.

Art. 15

Raccolta e trasporto

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati manualmente e con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale competente al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

Art. 16

Smaltimento

Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà a cura del Gestore in impianti debitamente autorizzati dalle Autorità Regionali o Provinciali.

Titolo III

Recupero di materiali e/o energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

Art. 17 **Recupero di materiali e/o energia**

Il Gestore promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 22/97.

Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs 22/97, alla Legge Regionale 27/94 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 18 **Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi**

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali raccolte differenziate devono essere approvate dall'ATO e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'ATO.

Art. 19 **Ordinanze contingibili ed urgenti**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 22/97, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire:

1. il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte.
2. le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente allo loro collocazione per la raccolta e per la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico sanitari.

Art. 20 **Stazioni ecologiche attrezzate**

Ai sensi della Legge Regionale 27/94 e delle Linee Guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria, è stata istituita una Stazione Ecologica Attrezzata sita in Via Abitazione n. 2/a, a servizio del Comune di Monteveglio, Bazzano e Crespellano, per la cui gestione si rimanda al Regolamento specifico in vigore.

Art. 21 **Incentivi ed agevolazioni**

Fatto salvo quanto previsto dalla carta dei Servizi, il Gestore predispone forme di incentivazione individuali per gli utenti per favorire lo sviluppo e l'incremento dei servizi di raccolta differenziata. Gli incentivi potranno avere forme diversificate, raccordate comunque con il sistema tariffario vigente in occasione del gestione a tariffa.

Art. 22

Attività del volontariato

Il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto all'art. 21, comma 4 del D.Lgs 22/97 e dalla normativa regionale.

Titolo IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 23 Definizioni

Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

In particolare si fa riferimento all'art. 3 Titolo I, punto 1), lettere c), d), e), f).

Art. 24 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:

- aree verdi pubbliche;
- spazzamento e lavaggio stradale;
- contenitori portarifiuti;
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
- rifiuti cimiteriali;
- raccolta rifiuti da rive, arenili e aree golenali.

Art. 25 Gestione del servizio di spazzamento

I servizi in oggetto del presente riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. La gestione dei rifiuti urbani esterni in particolare comprende:

- a) le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del D.Lgs. 285/92;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- c) aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc. Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi, la periodicità, le modalità di espletamento e la posizione dei cestini stradali è specificata nel Contratto di Servizio tra l'Agenzia e Gestore, nonché all'interno della Carta dei Servizi.

Art. 26 Contenitori portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti a cura del Gestore appositi contenitori/cestini portarifiuti.

Non e' consentito utilizzare questi contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e ingombranti.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Non è consentito utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe,...), salvo se espressamente concesso.

Art. 27

Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'art. 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs.22/97 e il D.P.R. 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art 7 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

Sempre l'art.2 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta " Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal Gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art.27 e 28 del D.Lgs22/97, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art 2, comma 1, lettera e), punto 5 del D.P R. 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), punti 1 e 3 del D.P.R. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale , avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. 254/2003;
- c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
- d) Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal DPR n.285 del 10 settembre 1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti in impianti d'incenerimento.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs.22/97.

Art. 28

Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impuludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 29

Terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza in danno dei trasgressori o dei proprietari dei terreni, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

Art. 30

Aree occupate da mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti. Devono comunque attenersi alla separazione merceologica del rifiuto prevista dal sistema Porta a porta.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

Le aree in concessione sono soggette a tassazione/tariffazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 31

Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità il Porta a porta.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività;

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 32

Carico e scarico merci

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale.

Art. 33

Aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 34

Manifestazioni pubbliche

Gli enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, o attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Quando possibile, sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste per il "Porta a porta".

Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a richiedere apposita autorizzazione al Comune e comunicheranno al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare o impegnare.

Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 35

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, secondo le modalità prevista dal Porta a porta.

Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 36

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Art. 37

Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade pubbliche o di uso pubblico, comprese le apposite aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino, a raccogliere e a conferire le deiezioni degli animali all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente negli appositi contenitori o nei cestini getta rifiuti sparsi nel territorio le deiezioni degli stessi.

Art. 38

Rifiuti abbandonati

Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso d'inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della USL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

Art.39

Disposizioni diverse

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta differenziata è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

Art. 40

Informazioni a carico del gestore

Fatto salvo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal regolamento relativo, il Gestore del servizio, si fa carico della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:

- Finalità ed obiettivi della raccolta differenziata;
- Organizzazione del servizio;
- Modalità e procedure di attuazione;
- Andamento periodico del servizio;

individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni agli utenti.

Titolo V

Controlli sanzioni e disposizioni varie

Art.41

Controllo e procedimento sanzionatorio

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'art.20 del D.Lgs 22/97 e della L.R. 25/99 e successive modificazioni ed integrazioni, le Province e le relative Agenzie d'Ambito sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art.50 del D.Lgs 22/97 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche volontarie, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dai custodi delle Stazioni Ecologiche (solo all'interno delle stesse). Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Municipale, il quale provvederà per quanto di competenza.

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 689/91 e successive modificazioni e integrazioni e dagli art. 50 e 51 del D.lgs.22/97.

Art.42

Divieti e obblighi

Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.

Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento è **vietato**:

- a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
- c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal Gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- h) conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- i) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- j) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
- k) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;

- o) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se è vietato non espressamente autorizzato;
- p) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, che indifferenziato che per la plastica o carta materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o comunque autorizzati dal gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- q) l'utilizzo per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti che non siano quelli debitamente forniti o autorizzati dal Gestore;
- r) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale;
- s) il conferimento al servizio di raccolta della frazione umida e verde del rifiuto urbano, da parte degli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa;
- t) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- u) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
- v) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- w) il conferimento di questi contenitori/sacchetti in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
- x) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori;

E' inoltre obbligo:

- a) nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio possono pulire la zona interessata. E' comunque compito degli utenti interessati provvedere a tale pulizia;
- b) degli utenti provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- c) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- d) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- e) da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- f) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, in modo a utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
- g) nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse, sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli poi in un luogo più idoneo, non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana;
- h) i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo, non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, passaggio, né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti;
- i) una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di evitare quanto sopra e di rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei conferimenti fatti da ignoti, i contenitori dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della propria proprietà. Fatti salvi casi particolari valutati di volta in volta dall'Amministrazione comunale, nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;
- j) degli utenti, provvedere alla pulizia ed alla disinfezione dei contenitori;
- k) segnalare agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Titolo VI

Varie

Art. 43 **Entrata in vigore**

Tale regolamento entra in vigore una volta avvenuta la debita approvazione da parte dell'organo comunale competente e secondo le modalità prevista dalla normativa in vigore.

Art. 44 **Sanzioni specifiche**

PROPOSTA			
RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	MINIMO	MASSIMO
Art.12 comma 1), lett.b) e c) (per quanto non contemplato all'art. 42)	Mancato rispetto delle norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per quanto non contemplato all'art. 42).	€ 63,00	€ 180,00
Art. 14 (per quanto non contemplato all'art. 42)	Mancato rispetto delle norme generali per la pratica del compostaggio.	€ 63,00	€ 180,00
Art. 26	Mancato rispetto al divieto di danneggiamento, imbrattamento, affissione di materiale e/o conferimento improprio rifiuti interni ed ingombranti nei contenitori portarifiuti.	€ 63,00	€ 180,00
Art. 28	Mancato rispetto delle norme per le aree scoperte e il luoghi di uso comune privati	€ 63,00	€ 180,00
Art. 29	Mancato rispetto delle norme per i terreni non edificati	€ 90,00	€ 180,00
Art. 30,31,32,33,34,35,36,37,38	Mancato rispetto delle norme per le aree occupate da mercati, pubblici esercizi, carico e scarico merci, aree pubbliche occupate da cantieri, manifestazioni pubbliche, aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e aree di sosta temporanea ed a uso speciale, obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche, rifiuti abbandonati.	€ 25,82	€ 1.032,81
Art. 42 commi a)	a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade	€ 51,64	€ 258,22
Art. 42 commi b) e c)	b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato; c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti	€ 12,91	€ 77,46
PROPOSTA			

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	MINIMO	MASSIMO
Art. 42 commi d)	d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica	€ 180,00	€ 180,00
Art. 42 commi e) e f)	e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle aditoie stradali; f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal Gestore della pubblica amministrazione e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;	€ 51,64	€ 309,87
Art. 42 commi g)	g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti	€ 25,82	€ 258,22
Art. 42 commi h)	h) conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	€ 51,64	€ 309,87
Art. 42 commi i), j), k), p)	i) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati; j) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio; k) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi; p) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, che indifferenziato che per la plastica o carta materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o comunque autorizzati dal gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;	€ 25,82	€ 258,22
Art. 42 commi l), m)	l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori; m) immettere nei contenitori residui liquidi;	€ 25,82	€ 258,22
Art. 42 commi n), o)	n) introdurre materiali accesi o incandescenti; o) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se è vietato non espressamente autorizzato	€ 25,82	€ 180,00
Art. 42 commi q), r), u)	q) l'utilizzo per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti che non siano quelli debitamente forniti o autorizzati dal Gestore; r) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale; u) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;	€ 12,91	€ 77,46
Art. 42 commi s)	s) il conferimento al servizio di raccolta della frazione umida e verde del rifiuto urbano agli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa;	€ 25,82	€ 180,00
PROPOSTA			
RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	MINIMO	MASSIMO

Art. 42 commi t)	t) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;	€ 25,82	€ 258,22
Art. 42 commi v), w), x)	v) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso; w) il conferimento di questi contenitori/sacchetti in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ritirati nel piu' breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti x) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori	€ 25,82	€ 258,22
Art. 42 "Obblighi"	In adempimento agli Obblighi	€ 25,82	€ 258,22